



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED n. 26/15

(Proc. Disc. P.A. 136/14)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 28 del mese di settembre 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara – Presidente

Prof. Avv. Daniele Piva – componente

Prof. Avv. Fabio Iudica – componente relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti dell'O.T.E.B. **Francesco Uda** (Tessera F.I.S.E. n. 007450/ g)

Premesso che

- con atto di incolpazione e deferimento dinanzi al Tribunale Federale depositato in data 30 giugno 2015 con allegata produzione documentale (numeri da 1 a 7), l'incolpato Francesco Uda è stato rinviato a giudizio dalla Procura Federale, per la violazione dell'articolo 3, comma 1, punto 3, del Regolamento Quadri Tecnici Federali, per aver il medesimo effettuato l'accesso al campo prova in occasione del concorso di Narni (TR), in data 14/16 marzo 2014, concorso al quale partecipava la minore Lucia Errico (cfr. doc. n. 1 fascicolo Procura Federale);

- sentito in data 5 marzo 2015 il signor Francesco Uda ha negato ogni addebito (cfr. doc. n. 2, fascicolo Procura Federale);

- è stato altresì sentito in data 27 marzo 2015, il signor Marco Paradisi, istruttore di 3° grado, in affiancamento e alle direttive del quale il signor Uda svolgeva la propria opera in qualità di O.T.E.B.,



il quale confermava le circostanze già riferite dall'incolpato (cfr. doc. n. 3 fascicolo Procura Federale);

- in data 27 marzo 2015 il signor Uda, a mezzo del proprio difensore, depositava memoria integrativa nella quale evidenziava di essere un O.T.E.B. sin dal 2006 con patente di 1° grado, Discipline Olimpiche, e che pertanto nei suoi confronti non sarebbe applicabile il divieto di accesso ai campi prova, sancito dall'articolo 3, comma 1, punto 3, del Regolamento Quadri Tecnici Federali (cfr. doc. n. 4, fascicolo Procura Federale);

- che, in data 8 aprile 2015, la Dottoressa Barbara Ardu della F.I.S.E. ha inviato al Sostituto Procuratore Incaricato, comunicazione a mezzo di posta elettronica (prodotta all'odierna udienza) nella quale, oltre ad affermare che *“dal gennaio 2011 gli O.T.E.B. di qualsiasi origine non possono accompagnare allievi juniores in campo prova.”*, ha provveduto ad allegare un quadro sinottico delle competenze in vigore dal gennaio 2011, il cui divieto in questione riguarderebbe, secondo l'interpretazione della Procura Federale sia gli OTEB in possesso di brevetto B, sia quelli in possesso di patente di primo grado D.O. non riquilificati, sia gli OTEB di Nuova Programmazione (cfr. doc. n. 5 fascicolo Procura Federale);

- visto l'articolo 47, comma 1 R.G., il Presidente del Tribunale ha fissato pertanto l'udienza di discussione per la data odierna, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;

- l'incolpato, nella persona del suo difensore, Avv. Andrea Scianaro, depositava rituale memoria difensiva in data 24 agosto 2015, nella quale, sostanzialmente ribadiva le difese già precedentemente formulate, richiedendo l'assoluzione per il proprio assistito;



- all'udienza odierna sono comparsi il Procuratore Federale Aggiunto nonché l'incolpato personalmente, assistito dall'Avvocato Scianaro;
- ciascuna parte ha ribadito le proprie conclusioni;
- il Tribunale si è riservato;

Rilevato che

- questo Tribunale, dopo aver letto e analizzato la normativa in questione, e in particolare l'articolo 3, comma 1, punto 3, del Regolamento Quadri Tecnici Federali, anche alla luce del Quadro Sinottico Competenze Effettivo da Gennaio 2011, così come richiesto dalla Procura Federale, è giunto alle seguenti conclusioni;
- dall'analisi dell'articolo 3, comma 1, punto 3 del Regolamento Quadri Tecnici Federali emerge *per tabulas* ed in modo inoppugnabile che *“non è data possibilità, in nessun caso, di accesso ai campi prova”* ... *“agli O.T.E.B. che acquisiscono il titolo con i corsi di Nuova Programmazione”* *“.... come anche a coloro che, in possesso di Brevetto B, hanno conseguito il titolo con la vecchia programmazione”*; di fatto, lasciando intendere, in modo non confutabile, che la possibilità di accesso ai campi prova non è vietata, e quindi è consentita, agli O.T.E.B. con patente di 1° grado, Discipline Olimpiche, non riqualficati (quale è appunto l'incolpato, signor Uda);
- dalla lettura del *Quadro Sinottico Competenze Effettivo da Gennaio 2011*, emerge in modo altrettanto inoppugnabile che per tutti gli O.T.E.B, e quindi sia quelli in possesso di brevetto B, sia quelli in possesso di patente di primo grado D.O. non riqualficati (come appunto il signor Uda), sia gli O.T.E.B. di Nuova Programmazione, opera il divieto di accompagnare gli allievi Juniores in gara con delega; di fatto, lasciando intendere, in modo non confutabile, che è ammessa, in determinate



circostanze - la possibilità da parte di alcuni O.T.E.B. di accompagnamento dei propri allievi nei campi prova, purché muniti di delega;

- che, dalla lettura della nota, contrassegnata con un asterisco, all'interno del suddetto quadro sinottico, emerge che *“gli Istruttori Federali di 1° livello possono accompagnare senza delega i propri allievi nei campi prova ed in gara”*; lasciando così intendere in modo non contestabile che vi siano soggetti (e cioè gli O.T.E.B. in possesso di patente di 1° grado D.O. non riqualificati) che possono accompagnare gli allievi in campo prova, purché muniti di delega;

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti l'articolo 3, comma 1, punto 3, del Regolamento Quadri Tecnici Federali e l'articolo 10 del vigente Statuto della F.I.S.E.;

tenuto conto

- che, per quanto consta a questo Tribunale, non risultano precedenti violazioni del Regolamento di Giustizia a carico del signor Francesco Uda;
- che l'articolo 3, comma 1, punto 3 sopra richiamato, non può applicarsi agli O.T.E.B. in possesso di patente di 1° grado non riqualificati, per le ragioni di cui sopra;
- che il Quadro Sinottico Competenze Effettivo da Gennaio 2011 non può essere applicato alla fattispecie contestata, in quanto lo stesso fa riferimento all'accompagnamento di allievi in gara e non fa riferimento né all'accompagnamento in campo prova, né tanto meno al mero accesso al campo di prova, unico comportamento oggetto dell'incolpazione;
- che pertanto gli O.T.E.B. in possesso di patente di primo grado, Discipline Olimpiche, non riqualificati, possono accedere al campo;



Federazione Italiana Sport Equestri

assolve

- il signor Francesco Uda in quanto la norma contestata non è allo stesso applicabile.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e all'incolpato, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 28 settembre 2015.

PRESIDENTE: F.to. Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: F.to. Prof. Avv. Daniele Piva

CONSIGLIERE RELATORE: F.to Prof. Avv. Fabio Iudica